



Corte dei Conti

Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva

visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);


vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Vittoria con nota prot. n. 9922 in data 26 febbraio 2008, presa in carico dal Servizio di supporto di queste Sezioni riunite il successivo 6 marzo al n. 27/Cons;

vista l'ordinanza n. 17 del 20 maggio 2008 con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per la data odierna;

udito il relatore, Consigliere Maurizio Graffeo;
nella camera di consiglio del 4 giugno 2008, ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Vittoria ha inoltrato a queste Sezioni riunite una richiesta di parere nella quale, premesso che s'intende approvare una disposizione regolamentare che, in applicazione dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consenta la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada elevate da funzionari comunali, formula un quesito volto a conoscere se il Comune possa emanare una norma regolamentare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 inerente l'attività di riscossione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, atteso che lo stesso si riferirebbe indiscriminatamente a tutte le entrate comunali,




specificando che vi sarebbero incluse "anche", e quindi non solo, quelle tributarie, onde consentire la definizione agevolata delle stesse.

* * *

Il Collegio, rilevata preliminarmente l'ammissibilità della richiesta di parere sotto i profili soggettivo ed oggettivo, ritiene di dover innanzitutto sottolineare come la normativa contenuta nell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recando disposizioni in materia di "definizione agevolata dei tributi locali" debba essere oggetto di "stretta interpretazione". Come osservato in altra occasione da queste Sezioni riunite (deliberazione n. 6/2007), infatti, l'introduzione di meccanismi di definizione agevolata relativamente ad obblighi tributari, rimasti totalmente o parzialmente inadempiti da parte dei contribuenti, nell'ambito dell'ordinamento giuridico ha indubbiamente natura di evento eccezionale che non consente alcuna interpretazione estensiva.

Ciò premesso, è evidente come l'intero articolo 13 dell'anzidetta legge n. 289 del 2002, dall'intitolazione alle singole articolazioni dispositive, faccia testuale ed esclusivo riferimento ai "tributi propri" delle regioni, delle province e dei comuni per individuare l'oggetto della definizione agevolata. Trattasi in effetti, come esplicitamente dispone il terzo comma della norma in questione, dei "tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti" nell'ambito dei quali non possono essere, invece, ricompresi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal "Codice della strada" (art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni). Detti proventi, infatti, benché "devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti" di detti enti (art. 208 citato, comma 1), sono conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativamente sanzionati a tutela di interessi di carattere pubblico, che, in quanto tali, non possono essere ascritti alla categoria dei "tributi propri" degli enti territoriali come puntualmente definita dalla stessa normativa innanzi richiamata. Esclusa la facoltà da parte del Comune richiedente di ammettere alla definizione agevolata ex art. 13 della legge n. 289 del 2002 le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada elevate da propri funzionari, il Collegio ritiene conseguenzialmente che nella fattispecie l'ente locale non possa nemmeno utilizzare la potestà



regolamentare generale in materia di entrate proprie, contemplata dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per consentire la definizione agevolata delle sanzioni di che trattasi.


P. Q. M.

Nelle esposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva in ordine alla richiesta in epigrafe.

Manda al Servizio di supporto la trasmissione di copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di di Vittoria.


L'ESTENSORE

(Maurizio Graffeo)



IL PRESIDENTE

(Antonino Sancetta)



Delibera depositata in Segreteria in data 19 NOV. 2008

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Laura Suriano)

